



CH-3003 Berna, USTRA

Ai
Capi dei dipartimenti cantonali competenti
in materia di circolazione stradale

Vs. riferimento:
Ns. riferimento: I033-0086/Sol
Collab. responsabile: Jeannette Soltermann
Berna, 26 gennaio 2009

Istruzioni concernenti la licenza di condurre in prova

Signore e signori Consiglieri di Stato,

allo scopo di agevolare i Cantoni nell'attuazione delle nuove prescrizioni concernenti la licenza di condurre in prova, il 23 novembre 2005 avevamo trasmesso all'Associazione dei servizi della circolazione una serie di spiegazioni in merito. Gli interrogativi sorti nel frattempo circa l'attuazione sono stati risolti direttamente con i servizi della circolazione interessati.

Vista l'importanza fondamentale dei punti sollevati, abbiamo deciso di rivedere le nostre spiegazioni elaborando le istruzioni allegate. Le facilitazioni previste in caso di restituzione della licenza di condurre dopo un annullamento consentono di evitare i casi di rigore che immancabilmente si presenterebbero se la procedura per il rilascio, prescritta nell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione, venisse seguita alla lettera. Si noti che queste agevolazioni non mettono in pericolo la sicurezza sulle strade.

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Ufficio federale delle strade

sig. Werner Jeger

Werner Jeger
Vicedirettore, Capo della divisione

Allegato menzionato

La presente circolare è inviata anche alle associazioni e alle organizzazioni interessate.



Berna, il 26 gennaio 2009

Istruzioni concernenti la licenza di condurre in prova

(in virtù dell'art. 150 cpv. 6 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

1. Persone interessate

1.1 Principio

La licenza di condurre di durata limitata a tre anni è rilasciata a:

- 1.1.1 chi è nato dal 1 dicembre 1987 in poi;
- 1.1.2 chi è nato prima del 1 dicembre 1987, non è mai stato titolare di una licenza per allievo conducente delle categorie A o B e ha presentato la domanda di licenza per allievo conducente dopo il 1 dicembre 2005.

1.2 Deroghe

La licenza di condurre di durata illimitata è rilasciata a:

- 1.2.1 chi è nato dopo il 1 dicembre 1987, ma, ai sensi dell'articolo 6 capoversi 2 e 4 lettera a numero 1 OAC (apprendisti conducenti di autocarri ed invalidi), ha presentato la domanda di licenza per allievo conducente prima del 1 dicembre 2005;
- 1.2.2 chi è nato prima del 1 dicembre 1987 e ha presentato una domanda di licenza per allievo conducente delle categorie A o B prima del 1 dicembre 2005. La domanda è considerata presentata in tempo utile, se i documenti secondo l'allegato 4 OAC, debitamente compilati, sono stati consegnati all'autorità d'ammissione competente, personalmente o tramite la Posta svizzera, al più tardi il 30 novembre 2005 (data del timbro postale);
- 1.2.3 chi può dimostrare di essere già stato titolare, prima del 1 dicembre 2005, di una licenza di allievo conducente delle categorie A o B;
- 1.2.4 chi ha presentato la domanda di licenza per allievo conducente delle categorie A o B dopo il 1 dicembre 2005, se prima del 1 dicembre 2005 aveva già inoltrato una domanda per l'altra categoria; questa deroga vale anche se la persona in questione non ha ancora concluso la formazione e non ha ancora superato l'esame per ottenere la categoria per la quale ha presentato la domanda di licenza per allievo conducente prima del 1 dicembre 2005;
- 1.2.5 chi è titolare della licenza di condurre della categoria A1 secondo il diritto previgente.

2. Calcolo del periodo di prova

Secondo l'articolo 15a capoverso 1 secondo periodo della legge sulla circolazione stradale (LCStr), il periodo di prova è di tre anni e comincia a decorrere il giorno del superamento dell'esame di conducente (ad es. 15 gennaio 2006). Il periodo di prova scade il giorno in cui sono trascorsi completamente i tre anni (14 gennaio 2009).

Se il titolare di una licenza di condurre in prova ottiene la licenza di un'altra categoria o sottocategoria, viene rilasciata una nuova licenza di condurre. La data di scadenza rimane invariata.

3. Iscrizioni nella licenza di condurre

La limitazione viene iscritta nella rubrica 4b (data di scadenza). Per le singole categorie non viene menzionata la data di scadenza (rubrica 11).

4. Rilascio della licenza di condurre di durata illimitata

La licenza di condurre di durata illimitata può essere rilasciata al più presto un mese prima della scadenza del periodo di prova (rubrica 4b).

5. Termine supplementare per la frequenza della formazione complementare

Se la validità della licenza di condurre in prova scade, decade anche l'autorizzazione a condurre. La licenza scaduta non deve essere ritirata.

Il titolare può recuperare i corsi persi entro tre mesi dalla scadenza della validità della licenza di condurre iscrivendosi a un corso di formazione complementare. Sulla base dell'attestato d'iscrizione, l'autorità d'ammissione del Cantone di domicilio rilascia un'autorizzazione valida solo per il viaggio di andata, la partecipazione al corso e il rientro. Con questa autorizzazione non si possono effettuare altri tragitti. L'autorizzazione non va iscritta nel registro delle autorizzazioni a condurre (FABER) e neppure comunicata all'USTRA, tuttavia il titolare deve sempre averla con sé.

In caso di infrazioni una volta scaduto il periodo di prova, non vengono più prese in considerazione le misure «Proroga del periodo di prova» e «Annullamento della licenza di condurre in prova», anche se la formazione complementare non è stata ancora assolta.

6. Proroga del periodo di prova

Se la revoca della licenza finisce prima della scadenza del periodo di prova, viene rilasciata una nuova licenza di condurre la cui validità, rispetto alla licenza precedente, viene prolungata di un anno esatto. Esempio:

Data di scadenza precedente: 24 giugno 2009; nuova data di scadenza: 24 giugno 2010.

Se la revoca della licenza finisce dopo la scadenza del periodo di prova, viene rilasciata una nuova licenza in prova con validità di un anno a decorrere dal giorno del nuovo rilascio della licenza. Esempio:

Data di scadenza precedente: 24 giugno 2009; ultimo giorno di revoca: 8 agosto 2009; nuova data di rilascio: 9 agosto 2009; nuova data di scadenza: 8 agosto 2010.

7. Nuovo rilascio della licenza di condurre dopo la scadenza della validità e mancato impiego del termine supplementare

La licenza di condurre in prova scaduta non deve essere ritirata.

Su richiesta, sono rilasciate le licenze per le categorie speciali, mentre la precedente sottocategoria A1 viene cancellata. Chi intende (ri-)acquisire la licenza di una sottocategoria o di una categoria, in linea di massima deve attenersi alla procedura per il rilascio della licenza di condurre prevista dall'OAC. Le facilitazioni previste al punto 8.2 sono applicabile.

L'autorità d'ammissione rilascia una nuova licenza di condurre in prova.

8. Nuovo rilascio della licenza di condurre dopo un annullamento

8.1 Principi

L'annullamento comporta il ritiro della licenza di condurre. Le licenze per allievo conducente eventualmente rilasciate devono essere revocate e anche ritirate.

Chi, dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova ha rispettato un periodo d'attesa di un anno, presentato una perizia eseguita da uno psicologo del traffico con esito positivo e fatto domanda di licenza per allievo conducente, deve seguire la procedura prescritta dall'OAC per il rilascio della licenza di condurre per le categorie A e B risp. per le sottocategorie A1 e B1, anche se era titolare di licenze di condurre di categorie superiori.

Nella nuova licenza di condurre in prova viene registrata come data dell'esame la data del nuovo esame pratico di conducente.

8.2 Facilitazioni

Se la domanda di licenza per allievo conducente è presentata entro 5 anni dalla data di annullamento, sono concesse le facilitazioni seguenti:

- categoria A: chi, al momento dell'annullamento era già titolare di una licenza di condurre della categoria A per motoveicoli con una potenza del motore illimitata, ma, al momento del nuovo rilascio non aveva ancora 25 anni, riceve lo stesso la licenza per allievo conducente per la categoria A per motoveicoli con una potenza del motore illimitata;
- categorie BE, B 121, B 122, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE:
 - non occorre sostenere nuovamente un'ulteriore pratica di guida prescritta dall'OAC
 - non occorre più superare un ulteriore esame teorico complementare
 - oltre all'insieme degli esami di conducente della categoria B, il richiedente deve superare solo un esame pratico di conducente con le categorie o sottocategorie superiori per poter ottenere ancora la licenza di condurre di tutte le categorie inferiori di cui era titolare al momento dell'annullamento. In questo caso la sequenza delle categorie in ordine decrescente è: CE, DE, D, C, D1E, C1E, D1, C1, BE, B 121, B 122.

8.3 Esempi

- 8.31 Il signor P. era titolare di una licenza di condurre delle categorie A e B. Se desidera guidare ancora motoveicoli e automobili, deve presentare per ogni categoria una domanda di licenza per allievo conducente. Se sono soddisfatti i requisiti per il rilascio ed è stato superato l'esame teorico di base, l'autorità d'ammissione rilascia una licenza per allievo conducente della categoria A e una della categoria B. Il signor P. deve seguire la formazione pratica di base e il corso di teoria della circolazione quindi superare l'esame pratico di conducente della categoria A e della categoria B (due esami completi). L'autorità d'ammissione rilascia una licenza di condurre in prova con le categorie A e B.
- 8.32 La signora K. era titolare di una licenza di condurre delle categorie B, compreso il permesso per il trasporto professionale di persone (codice 121), e BE. Se desidera riavere queste autorizzazioni di condurre, deve presentare per ogni categoria una domanda di licenza per allievo conducente, superare l'esame teorico di base, seguire il corso di teoria della circolazione e superare l'esame pratico della categoria B. In più, per le categorie superiori B 121 e BE, è sufficiente superare l'esame pratico di conducente della categoria BE. L'autorità d'ammissione rilascia una licenza di condurre in prova delle categorie B, B 121 e BE.
- 8.33 Il signor R. era titolare di una licenza di condurre delle categorie B, compreso il permesso per il trasporto professionale di persone (codice 121), e D come anche della sottocategoria C1. Se desidera riavere queste autorizzazioni di condurre, deve presentare per ogni categoria e sottocategoria una domanda di licenza per allievo conducente, superare l'esame teorico di base, seguire il corso di teoria della circolazione e sostenere con successo l'esame pratico della categoria B. In più, per le categorie superiori D e B 121 e per la sottocategoria C1, è sufficiente superare l'esame pratico di conducente della categoria D. L'autorità d'ammissione rilascia una licenza di condurre in prova delle categorie B, B 121, D e della sottocategoria C1.

9. Procedura in caso di conversione della licenza di condurre estera

9.1 Una licenza di condurre di durata illimitata viene rilasciata alle persone con una licenza di condurre estera:

- ottenuta prima del 1 dicembre 2005 per la categoria A o B; oppure
- ottenuta a partire dal 1 dicembre 2005 e, in caso di acquisizione del domicilio in Svizzera da parte del titolare, valida da almeno un anno.

9.2 Inizio del periodo di prova

Il periodo di prova inizia con il rilascio della licenza di condurre svizzera.

Se viene vietato l'uso della licenza di condurre al momento dell'ultima conversione regolare (art. 42 cpv. 3^{bis} lett. a OAC), viene rilasciata la licenza di condurre svizzera alla scadenza del divieto e il periodo di prova decorre dalla data del rilascio. Se il richiedente non presenta i documenti necessari secondo l'allegato 4 OAC, la licenza di condurre non può essere rilasciata e l'autorità di ammissione stabilisce il divieto di far uso della licenza di condurre estera per una durata indeterminata.

9.3 Durata del periodo di prova

Il periodo di prova è di tre anni, dedotta il periodo compreso tra la data del rilascio della licenza di condurre estera e l'ultimo termine utile per cambiarla regolarmente. Cfr. l'esempio in appendice.

10. Procedura in caso di rientro dopo uno spostamento di domicilio all'estero

Chi in Svizzera è titolare di una licenza di condurre in prova e sposta il proprio domicilio all'estero, in caso di rientro nel nostro Paese deve attenersi alle prescrizioni concernenti i conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero (art. 42 cpv. 3^{bis} lett. a e art. 44a OAC).

Esempio:

Il 15.5.2006 la signora X riceve una licenza di condurre svizzera in prova (il periodo di prova finisce il 14.5.2009). Il 4.4.2007 la signora si trasferisce nel Principato del Liechtenstein (FL). In questo Paese non è necessario convertire la licenza di condurre svizzera e tra l'altro il Liechtenstein non prevede la licenza di condurre in prova.

Se la signora X riporta il suo domicilio in Svizzera, al suo rientro occorre applicare una normativa secondo cui la signora avrebbe dovuto convertire la sua licenza di condurre nel Liechtenstein (analogamente all'art. 42 cpv. 3^{bis} lett. a OAC) dopo al massimo un anno (ossia prima del 3.4.2008). In concreto tale procedura produce i risultati seguenti:

- se il rientro in Svizzera ha avuto luogo dopo il 3.4.2008, la licenza di condurre avrebbe dovuto essere convertita nel Liechtenstein. Pertanto le autorità di ammissione tratteranno la signora X come se fosse titolare di una licenza di condurre del Liechtenstein (non rilasciata in prova). In questo caso la licenza di condurre svizzera viene rilasciata non in prova;
- se il rientro in Svizzera ha avuto luogo prima del 3.4.2008, non vi è stato l'obbligo di convertire la licenza di condurre svizzera nel Liechtenstein. Di conseguenza la signora X rientra in Svizzera con la sua licenza di condurre in prova e, per il restante periodo di prova, dovrà seguire dei corsi di formazione complementare, fermo restando che, in questo caso, non vi sia nessuna obiezione di principio al fatto che venga accordato un termine supplementare ai sensi dell'articolo 24b capoverso 2 OAC.

11. Spiegazioni abrogate

Le presenti istruzioni sostituiscono le spiegazioni del 25 novembre 2005 concernenti la licenza di condurre in prova.

Ufficio federale delle strade

sig. Rudolf Dieterle

Rudolf Dieterle
Direttore

Esempio per i calcoli del periodo di prova in caso di conversione della licenza di condurre estera

Rilascio della licenza di condurre estera:	3 ottobre 2002
Rilascio della categoria B:	3 dicembre 2005
Rilascio della categoria A:	27 maggio 2006
Acquisizione del domicilio in Svizzera:	5 giugno 2006

Poiché né la categoria A né la categoria B sono state rilasciate prima del 1° dicembre 2005 e al momento dell'acquisizione del domicilio in Svizzera il titolare non era ancora in possesso della categoria A o B da almeno un anno, la persona in questione sottostà alle disposizioni sulla licenza di condurre in prova.

La licenza svizzera viene rilasciata su domanda, previo il superamento di un'eventuale corsa di controllo.

La durata del periodo di prova viene calcolata come segue:

periodo di prova: 3 anni	1095 giorni (se il periodo di prova comprende un anno bisestile: 1096 giorni)
--------------------------	---

dedotto il periodo tra

il rilascio della categoria B: 3 dicembre 2005

e l'ultimo termine utile per cambiarla regolarmente: 4 giugno 2007

548 giorni

totale:

547 giorni

data del rilascio: 2 giugno 2007

data di scadenza: 30 novembre 2008

data del rilascio: 20 giugno 2006

data di scadenza: 18 dicembre 2007

data del rilascio: 18 settembre 2010

data di scadenza: 18 marzo 2012

Tabella excel per il calcolo elettronico del periodo di prova:

www.astra.admin.ch → Documentazione → Prescrizioni → Alla rubrica: Documenti da scaricare concernenti la circolazione stradale → Settore responsabile: Ammissione alla circolazione, responsabilità civile, questioni penali → Istruzioni concernenti la licenza di condurre in prova – tabella di conversione